

BStGer RH.2014.5 vom 7. Mai 2014

Bundesstrafgericht, 2014-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RH.2014.5

FR: TPF RH.2014.5 du 7 mai 2014

IT: TPF RH.2014.5 del 7 maggio 2014

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'extradizione è pacifica.

E. 1.2

L'extradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Republi-

- 4 -

ca italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

E. 1.3

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1

Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiedente statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e

- 5 -

seg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2

La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di richiedere l'arresto e a sancire l'obbligo della Parte richiedente di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiedente (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'extradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che,

tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiessa prenda tutte le misure da es- sa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesso".

E. 3

Nel suo gravame, l'insorgente contesta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, non essendogli stata garantita la facoltà di esami- nare tutti gli atti di causa. In particolare, egli richiede di poter accedere ai documenti n. 7, 12a, 8 e 4a di cui all'incarto dell'UFG.

E. 3.1

Il diritto di accedere agli atti è un aspetto del diritto di essere sentito (DTF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b e giu- risprudenza citata). L'accesso agli atti dell'estradando si limita tuttavia ai documenti decisivi per l'esito del gravame e non a tutto l'incarto (v. senten- za del Tribunale penale federale RR.2012.277 del 6 febbraio 2013, con-

- 6 -

sid. 2.1 e riferimenti citati). L'art. 80b AIMP (relativo alla "piccola" assisten- za, ma applicabile nella sua sostanza anche all'estradizione) prevede infatti che gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi (cpv. 1). Tali diritti possono essere limitati soltanto nell'interesse del procedimento este- ro, per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente, per la natura o il carattere urgente delle misure da pren- dere, per la protezione di interessi privati essenziali, nell'interesse di un procedimento svizzero (cpv. 2). Infine, il diniego d'esame o di partecipazio- ne al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a se- greto (cpv. 3).

E. 3.2

Nel caso concreto, con scritto dell'8 aprile 2014, l'UFG ha rifiutato l'acces- so, tra altri, all'atto n. 4a, indicandolo come atto interno (v. act. 1). Il 15 apri- le 2014, l'UFG ha pure negato l'accesso agli atti n. 7 e 12a, in quanto trat- tasi di atti interni, ed all'atto n. 8, concernendo quest'ultimo una commissio- ne rogatoria (v. act. 3.11).

Contrariamente a quanto asserito dal reclamante, l'UFG ha preso posizione su tutte le richieste di accesso agli atti da egli presentate. L'Autorità federa- le ha inoltre prodotto e concesso l'accesso ai documenti sui quali si fonda l'ordine di arresto impugnato, segnatamente la domanda di arresto provvi- sorio e d'estradizione del 28 febbraio 2014 prodotta dall'autorità richiedente (v. act. 3.1-3.11 oltre agli act. 1.6 e 1.7 già in possesso dell'insorgente). L'estradando ha pertanto potuto debitamente valutare la portata ed i fon- damenti della decisione impugnata; tant'è che egli ha tempestivamente presentato dinanzi a questa Corte un reclamo motivato nel quale, peraltro, non sostiene di non possedere gli elementi necessari per poter valutare la portata ed i fondamenti dell'ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 1 e act. 4). Di conseguenza, ritenute le peculiarità del diritto di accesso agli atti qui sopra esposte (supra consid. 3.1), nella fattispecie non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito. La richiesta di accesso ad ul- teriori atti e il gravame invocato dal reclamante sono manifestamente da respingere.

E. 4

Il reclamante contesta la validità della documentazione prodotta dalle auto- rità italiane a sostegno della richiesta di arresto provvisorio e di estradizio- ne. In particolare egli critica la

mancata corrispondenza tra la sua attuale posizione processuale – l'imputazione per il reato di associazione per delinquere sarebbe decaduta (v. act. 1.6) – e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011. L'insorgente chiede inoltre che venga prodotta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata dal Giudice per le in-

- 7 -

dagini preliminari presso il Tribunale di Firenze l'8 luglio 2013 citata dall'UFG nella decisione impugnata (v. act. 1.2).

E. 4.1

In merito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2013, va rilevato che l'incarto mostra chiaramente il lapsus calami nel quale è incorso l'UFG nel riportare nell'ordine d'arresto la data dell'ordinanza italiana. Tant'è che l'UFG medesimo indica, nelle sue osservazioni al reclamo, la data corretta dell'8 luglio 2011 (act. 1.2 e act. 3). Inoltre, nella segnalazione di Sirene Italia del 17 dicembre 2013 è indicato quale incarto di riferimento il procedimento n. 9869/11 R.G. GIP, ossia il numero dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 (act. 3.1, act. 3.3). Infine, sia la richiesta di estradizione e di arresto provvisorio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 21 gennaio 2014, che la richiesta di arresto provvisorio ed estradizione del Ministero della Giustizia datata 28 febbraio 2014, con il relativo scritto di trasmissione del 7 marzo 2014, si fondano sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 (v. act. 3.3). Di conseguenza, la richiesta del reclamante va respinta.

E. 4.2

Per quanto concerne l'incongruenza tra la sua attuale posizione processuale e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, il reclamante solleva prematuramente una censura non pertinente alla presente procedura. Tale censura va semmai sollevata nella procedura d'extradizione vera e propria, all'occorrenza impugnando la decisione di estradizione quando sarà pronunciata, e non nell'ambito di un ricorso contro l'ordine di arresto in vista di estradizione (supra consid. 2.1). Il gravame in esame non appare prima facie tra quelli che portino a concludere che l'extradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP messo in relazione con gli art. da 2 a 5 AIMP. In effetti, il reato di associazione per delinquere è esplicitamente menzionato nella richiesta di estradizione e di arresto provvisorio del 21 gennaio 2014 emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed anche nella richiesta di arresto provvisorio ed estradizione del Ministero della Giustizia del 28 febbraio 2014 (v. act. 3.3). Anche questa censura è da respingere.

E. 5

Il reclamante solleva, in un ulteriore gravame, l'irregolarità della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, trasmessa a suo dire dalle autorità richiedenti ad un indirizzo risalente ad 11 anni addietro nonostante egli si fosse regolarmente iscritto sin dal 2004 all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE).

Anche questa censura non è di rilievo ai fini della presente procedura di ricorso contro il mandato d'arresto in vista di estradizione (v. consid. 2.1 supra). Ad ogni modo, nell'ambito del suo interrogatorio del 1° aprile 2014 di-

- 8 -

nanzi al Procuratore pubblico, il reclamante ha comunque preso conoscenza, tra altri documenti, dell'ordinanza dell'8 luglio 2011 (v. act. 3.7) ed ha potuto determinarsi in merito all'ordine di arresto ai fini di estradizione inoltrando il presente reclamo. La censura deve, pertanto, essere respinta.

E. 6

Il reclamante sostiene inoltre che l'ordine di arresto ai fini di estradizione del 28 marzo 2014 violerebbe l'art. 48 cpv. 1 lett. a AIMP, non indicando i reati contestatigli.

E. 6.1

L'art. 48 cpv. 1 lett. a AIMP prevede che l'ordine di arresto deve contenere le indicazioni dell'autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestatole. A tale riguardo, il Tribunale federale ha rilevato che, nell'ordine di arresto ai fini di estradizione, l'UFG deve normalmente menzionare, sia pure in modo molto succinto, tutte le imputazioni, onde permettere una doverosa informazione dell'estradando e consentirgli eventualmente una più sollecita difesa già in questo stadio (DTF 111 Ib 147, consid. 1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 349 nota 843).

E. 6.2

Nella fattispecie, l'ordine di arresto impugnato riassume le informazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e nella richiesta di arresto provvisorio e di estradizione emesse dalle autorità italiane. L'ordine di arresto impugnato menziona in maniera sufficiente sia l'identità dell'estradando che i fatti a lui contestati. Esso riporta che A., nato a Palermo, domiciliato in U., avrebbe fatto parte di un'associazione criminale finalizzata alla produzione e al commercio internazionale di manufatti con il marchio contraffatto B. Risulta pure che la citata organizzazione si sarebbe avvalsa di un cittadino francese, C., per avere indicazioni precise sui dettagli delle borse B. in modo da poter produrre degli oggetti identici agli originali. Le borse contraffatte sarebbero poi state collocate sul mercato internazionale grazie ad una serie di rapporti consolidati con soggetti operanti a Singapore, Hong Kong, Taiwan, Russia, oltre che sul territorio italiano. In merito al ruolo di A., l'ordine impugnato specifica che egli, insieme a D., sarebbe stato uno dei principali venditori del gruppo. In data il 18 maggio 2011, i predetti sarebbero inoltre stati visti dalla polizia giudiziaria italiana, quando, a bordo dell'autovettura in uso a D. raggiungevano la E. e un altro magazzino in V. (I), dove avrebbero ritirato tre grandi scatole contenenti dieci borse contraffatte, per consegnarle alla F. per ulteriore consegna alla G. V'è inoltre da rilevare che l'estradando e il suo difensore hanno ricevuto, in sede dell'interrogatorio del reclamante dinanzi al Procuratore pubblico, sia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, che le richieste di arresto provvisorio e di estradizione del 21 gennaio e 28 febbraio 2014, le quali menzionavano ancora più dettagliatamente i fatti contestati e le norme del diritto italiano che sarebbero state violate dal ricercato (v. act. 3.3).

- 9 -

Visto quanto precede non è ravvisabile nessuna violazione dell'art. 48 cpv. 1 lett. a AIMP. Ne consegue che la censura deve essere respinta.

E. 7

Il reclamante chiede infine che si prescinda dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per dubitare che egli si sottrarrà all'estradizione né di ritenere che egli comprometterà

l'istruzione penale. Egli vivrebbe in Ticino dal 2006 e, dal 2013, sarebbe al beneficio di un permesso di domicilio, ciò che dimostrerebbe la sua intenzione di continuare a risiedere in Svizzera. A comprova di quanto asserisce, egli rileva che sebbene fosse al corrente dell'apertura di un procedimento penale in Italia nei suoi confronti, non avrebbe intrapreso nulla per lasciare il territorio svizzero, anzi egli avrebbe richiesto ed ottenuto un permesso di domicilio in Svizzera nel novembre 2013 iscrivendosi all'AIRE, dopo una prima iscrizione nel 2004 quando risiedeva a Santo Domingo. Egli vivrebbe e lavorerebbe in Ticino alle dipendenze della H. Sagl (con uno stipendio di CHF 5'000.-- mensili), società di cui sarebbe socio e la cui esistenza economica dipenderebbe solo da lui, pena il rischio del fallimento. In merito al rischio di collusione, essendo il procedimento penale in Italia stato avviato nel 2011, non vi sarebbero ragioni per temere che, a distanza di tre anni, egli tenti di compromettere l'istruzione penale, la quale sarebbe ampiamente conclusa in quanto non sarebbe più indagato dalla Procura di Firenze. La circostanza secondo cui egli sarebbe l'unico degli imputati a non essere ancora stato giudicato, non dipenderebbe da esigenze istruttorie, bensì unicamente da formalità di notifica. Il reclamante sostiene infine che, nonostante le autorità italiane sapessero già dal 2011 che risiedeva in Svizzera, nulla avrebbero intrapreso per notificargli, in Svizzera o a Santo Domingo, l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Pertanto, a suo dire, l'ordine di arresto ai fini di estradizione sarebbe inadeguato e andrebbe revocato.

E. 7.1

Come già rilevato, per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'extradizione segnata mente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo

- 10 -

di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'extradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B,

coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acuitizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concrete sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenni, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costi-

- 11 -

tuivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.-- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

E. 7.2

Discende dalla prassi menzionata, che in concreto non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano con permesso di domicilio dal 2013 e risiede in Svizzera dal 2006; egli è socio della H. Sagl, società per la quale lavora percependo uno stipendio mensile di CHF 5'000.-- (v. act. 1.4 e act. 1.5). Tali constatazioni, non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, l'estradizione è richiesta per infrazioni gravi la cui pena massima comminabile è di otto anni di detenzione (v. act. 3.1). Oltre a ciò, il reclamante non ha asserito né dimostrato di avere legami familiari o affettivi sul territorio elvetico; anzi, egli ha dichiarato di non essere sposato e di non avere figli, e di avere una

fidanzata, cittadina Uzbecka, residente a Milano (v. act. 3.7). Va infine rilevato che, come lo dimostrano anche i "boarding pass" prodotti dall'estraddando (act. 6.3), quest'ultimo si è sovente recato nella Repubblica Dominicana dove sembra godere di contatti. Non è quindi da escludere che, di fronte alla possibilità di un'estraddizione all'Italia ed alla possibile condanna, l'estraddando si avvalga dei suoi contatti all'estero per l'asciare l'Europa qualora fosse messo in libertà.

E. 7.3

Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari, ossia il versamento di una cauzione di CHF 30'000.-- contestualmente alla predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, il blocco dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi regolarmente ad un ufficio pubblico nonché il divieto, sotto la comminatoria penale ex art. 292 CP, di avere contatti con determinate persone.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti cita-

- 12 -

ti), la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estraddando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, le decisioni di tassazione per i mesi luglio-dicembre 2012 ed i conteggi di salario per i mesi di gennaio-marzo 2014 (v. act. 1.5), non sono sufficienti per valutare esattamente la situazione patrimoniale del reclamante. Dai dati forniti egli risulta essere socio della H. Sagl, di cui peraltro non è noto il patrimonio. Non è dunque chiaro come egli potrebbe versare detto importo e, se ciò avvenisse per il tramite di una terza persona, non è parimenti nota la situazione patrimoniale di quest'ultima. In simili evenienze, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva in modo da evitare ogni pericolo di fuga.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere tutelato.

E. 8

In conclusione il ricorso è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.

- 13 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.